

STATUTO
ASSOCIAZIONE " FONDAZIONE BENEDETTO MALLAMACI "
la rete
per una società armonica e solidale

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata Fondazione Benedetto Mallamaci - la rete - per una società armonica e solidale, con sede in Motta San Giovanni via Carmelo Greco n.6, retta dal presente statuto.

L'associazione potrà costituire sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività attinenti agli scopi sociali. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.2 Scopi - Principi e Finalità

L'Associazione intende ispirarsi e attingere dal patrimonio morale ed intellettuale di chi è vissuto ed ha agito a supporto della propria comunità, per una società diversa, per il suo benessere e la sua crescita equilibrata ed equa; intende trarre forza dall'impegno, e mettere a frutto i risultati di quanti si sono prodigati per lo sviluppo del territorio, anche affrontando difficoltà storiche e radicate; intende, in un continuum spazio-temporale, proseguire l'azione e consegnare alla "memoria collettiva" gli ideali che li hanno mossi, la testimonianza di chi ha operato con rigore morale ed intellettuale a favore dell'interesse collettivo e degli svantaggiati.

L'Associazione nasce pertanto dalla volontà di partecipare attivamente e contribuire, in base ai mezzi disponibili, allo sviluppo culturale, civile e socio-economico del territorio nel Sud e nel Mediterraneo, in armonia con il suo contesto sociale ed ambientale; ciò comporta:

- la salvaguardia e la promozione di valori fondamentali quali rispetto reciproco, civile convivenza, solidarietà e giustizia sociale, e degli ideali di uguaglianza, democrazia e socialismo, senza i quali non è realistico sperare in uno sviluppo armonico della società né è possibile costruire un futuro stabile e duraturo
- la valorizzazione delle risorse umane ed in primo luogo il sostegno alle fasce deboli, volto a combattere le differenze e ad abbattere il divario sociale, restituendo a chi nasce svantaggiato la prospettiva di una vita serena e di un futuro dignitoso, volano di crescita dell'individuo e, per suo tramite, di tutta la comunità
- la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, storico del territorio

Art.3 Campi di intervento - attività

All'interno di questi vincoli –valorizzazione delle risorse del territorio e rispetto dei valori dichiarati nel presente Statuto, alternativi ai valori dominanti- l'associazione si prefigge di:

- a) risvegliare il senso civico e diffondere una cultura fondata sui valori propri dell'associazione
- b) favorire lo sviluppo di una cultura imprenditoriale del fare e della responsabilizzazione, in grado di individuare e promuovere modelli/iniziative di crescita coerenti con il sistema sociale delineato dall'associazione
- c) sostenere la cultura e le tradizioni del territorio
- d) fornire sostegno alle fasce più deboli
- e) individuare e promuovere/recuperare le risorse artistiche naturali e paesaggistiche del territorio
- f) affrontare le problematiche connesse alla tutela, al recupero ed alla gestione dell'ambiente.

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione si muove lungo le seguenti linee:

- promuovere, sostenere ed organizzare ricerche, studi, seminari, convegni ed ogni altro mezzo di confronto ed iniziativa sui temi di suo interesse; in questo ambito, rappresenta obiettivo prioritario stimolare il dibattito teso ad approfondire la storia del territorio di appartenenza -dalle difficili condizioni morfologiche fino alle sfavorevoli norme costitutive dell'ente regionale- nel contesto dello Stato italiano, del meridione e del Mediterraneo, per comprendere e contrastare quei fattori che ne ostacolano lo sviluppo
- favorire, attraverso il confronto, lo sviluppo di idee di rinnovamento, farsi portavoce delle proposte emergenti, mettere in atto le iniziative necessarie per passare dall'idea al progetto, alla sua realizzazione
- progettare realizzare e/o gestire:
- campagne pubblicitarie e di comunicazione;
- campagne di informazione e sensibilizzazione (soprattutto nelle scuole), mostre, attività editoriali;
- corsi di formazione sulla base delle capacità tecniche e professionali disponibili;
- laboratori per attività culturali, pedagogiche, ludiche, ricreative e di animazione;
- strutture ricettive, centri estivi ed invernali con finalità sociali, culturali, ricreative, sportive e turistiche;
- strutture per lo svolgimento di convegni, concerti ed attività teatrale;
- spazi ed aree destinate a verde attrezzato, parchi e giardini, agricoltura e attività complementari;
- promuovere e realizzare iniziative di solidarietà nei confronti di soggetti che si trovano in condizioni di disagio.

Per favorire il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può aderire ad altre iniziative, promuovere rapporti di collaborazione e convenzioni con tutte le altre realtà che perseguono finalità analoghe o convergenti: associazioni, operatori economici, cooperative, scuole, università, Istituzioni, enti pubblici e privati; ed utilizzare ogni strumento opportuno: siti web, forum, borse di studio, premi e riconoscimenti, ...

Art.4 - Funzionamento

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, mediante la corresponsione di un compenso congruo rispetto all'entità ed alla complessità dell'impegno richiesto. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 – Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art.6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione presa dall'assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere riguardo agli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni di altri enti.

Art.8 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.9 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per: recesso; decadenza; esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima, e a meno di situazioni pendenti a carico dell'associato, accertate dal Consiglio Direttivo.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con la modalità più opportuna ed efficace.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente ; il Vice Presidente; il Segretario.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni, rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio

preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.17 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art.18 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il componente per il quale è proposta la revoca.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statuari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri componenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art.20 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art.21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato nella riunione del _____.